

# IL VESCOVO COME MODERATORE DEL TRIBUNALE\*

RAYMOND LEO BURKE

SOMMARIO: Introduzione. A. IL VESCOVO COME GIUDICE E IL SUO TRIBUNALE. 1. Alcuni presupposti fondamentali di natura teologico-canonica. 2. I tribunali diocesani e metropolitani. 3. Il foro locale d'appello. 4. I tribunali interdiocesani: 4.1. Le sezioni istruttorie; 4.2. I tribunali di secondo grado. 5. L'impossibilità di formare il tribunale. 6. Il giudice unico. 7. I ministri laici. 8. L'ufficio di avvocato. 9. Altre cause giudiziarie. B. LE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE. 1. Una soluzione per tutti i matrimoni falliti? 2. La natura del processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale. 3. Le cause per incapacità psichica. 4. L'Istruzione "Dignitas connubii". Conclusione.

## INTRODUZIONE

VORREI presentare, in generale, l'esercizio del ministero della giustizia da parte dei Vescovi, e più dettagliatamente la loro responsabilità per i tribunali ecclesiastici locali come luogo privilegiato del loro ministero giudiziario. Mi limito alla considerazione della normativa inerente alla Chiesa latina. Le Chiese orientali, per quanto riguarda l'organizzazione giudiziaria, come pure tutta la loro disciplina, sono rette dal Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, i quali canoni possiedono delle peculiarità proprie.

Cercherò di esporre la materia, avvalendomi della prassi e dell'esperienza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, deputato dal Romano Pontefice alla vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia.<sup>1</sup> Nella prima parte, tratterò del Vescovo come Giudice e del suo tribunale. Nella seconda parte, esaminerò, in particolare, le cause di nullità matrimoniale.

\* Testo originale della Relazione tenuta in occasione dell'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario dell'Arcidiocesi di Valencia in Spagna, 18 febbraio 2011. Il testo si avvale di un documento preparato istituzionalmente in Segnatura Apostolica.

<sup>1</sup> Cf. can. 1445, § 3, 1°-3°; Ioannes Paulus PP. II, *Constitutio Apostolica, Pastor bonus*, 28 iunii 1988, *AAS* 80 (1988), 891-892, artt. 121 e 124, 1°-4° [PB]; Benedictus PP. XVI, *Litterae Apostolicae, Antiqua ordinatione*, 21 iunii 2008, *AAS* 100 (2008), 521-522, artt. 32 et 35, 1°-6° [LP]; Benedetto XVI, *Discorso ai partecipanti alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 4 febbraio 2011.

## A. IL VESCOVO COME GIUDICE E IL SUO TRIBUNALE

1. *Alcuni presupposti fondamentali di natura teologico-canonica*

È doveroso anzitutto richiamare alcuni presupposti fondamentali di natura teologico-canonica riguardanti il ministero dei Vescovi ed i correlativi diritti dei fedeli.

Fedele alla Sacra Scrittura e alla Tradizione della Chiesa, il Concilio Vaticano II riafferma, per quanto riguarda la potestà sacra, conferita ai Vescovi ed esercitata da loro personalmente in nome di Cristo, il loro potere legislativo e giudiziario. Ecco le parole della Costituzione dogmatica, *Lumen gentium*: “In virtù di questo potere i vescovi hanno il sacro diritto e davanti al Signore il dovere di dare leggi ai loro sudditi, di giudicare e di regolare tutto quanto appartiene al culto e all’apostolato”.<sup>2</sup> Il Concilio articola in tal modo l’ambito e l’esercizio del *munus regendi* del Vescovo diocesano, che egli riceve, nell’ordinazione e nella comunione gerarchica, insieme ai *munera sanctificandi* e *docendi*.<sup>3</sup> Si tratta quindi non soltanto del “diritto”, ma anche del “dovere”, di origine divina, vincolante “davanti al Signore”, in coscienza, di giudicare.

Ad ogni Vescovo diocesano, pertanto, è affidata la missione pastorale, che comprende detto “diritto-dovere”, da cui essi non possono esimersi, senza venir meno alla missione loro affidata da Cristo nei confronti della comunità dei fedeli. E tale funzione giudiziale forma parte essenziale del compito pastorale del Vescovo diocesano.<sup>4</sup>

Connesso a questo diritto-dovere dei Vescovi emerge per i fedeli il diritto

<sup>2</sup> Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Constitutio Dogmatica, *Lumen gentium*, 21 novembris 1964, AAS 57 (1965), pp. 32-33, n. 27: “Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent moderandi”. Traduzione italiana: *Enchiridion Vaticanum*, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1981, vol. 1, p. 181, n. 353.

<sup>3</sup> Cf. can. 135, § 1.

<sup>4</sup> Cf. Ioannes Paulus PP. II, “Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos, auditores, officiales et advocatos anno iudicali ineunte”, 18 gennaio 1990, AAS 82 (1990) 873-874, nn. 2 e 4: “La pastoraltà di questo diritto, ossia la sua funzionalità rispetto alla missione salvifica dei sacri Pastori e dell’intero Popolo di Dio, trova così la sua solida fondazione nell’ecclesiologia conciliare, secondo la quale gli aspetti visibili della Chiesa sono inseparabilmente uniti a quelli spirituali, formando una sola complessa realtà, paragonabile al mistero del Verbo incarnato... La dimensione giuridica e quella pastorale sono inseparabilmente unite nella Chiesa pellegrina su questa terra. Anzitutto, vi è una loro armonia derivante dalla comune finalità: la salvezza delle anime. Ma vi è di più. In effetti, l’attività giuridico-canonica è per sua natura pastorale. Essa costituisce una peculiare partecipazione alla missione di Cristo Pastore, e consiste nell’attualizzare l’ordine di giustizia intraecclesiale voluto dallo stesso Cristo... Non sarebbe, infatti, possibile condurre le anime verso il Regno dei Cieli, se si prescindesse da quel minimo di carità e di prudenza che consiste nell’impegno di far osservare fedelmente la legge e i diritti di tutti nella Chiesa”.

di essere giudicati, ossia di esigere il giudizio, di difendere giudizialmente i propri diritti. “Il giusto processo è oggetto di un diritto dei fedeli e costituisce al contempo un’esigenza del bene pubblico della Chiesa”.<sup>5</sup> Il can. 221, §§ 1-2, stabilisce al riguardo: “§ 1. Compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto. § 2. I fedeli hanno anche il diritto, se sono chiamati in giudizio dall’autorità competente, di essere giudicati secondo le disposizioni di legge, da applicare con equità”.<sup>6</sup> Il Concilio Vaticano II e il Codice hanno voluto mettere in rilievo i diritti dei fedeli. In questo contesto, il diritto dei fedeli ad un giusto processo ha una particolare rilevanza. Infatti, vana sarebbe la proclamazione dei diritti dei fedeli nella Chiesa, se non ci fosse la possibilità concreta di una loro adeguata difesa.

Fra i diritti dei fedeli una notevole importanza riveste, in particolare, quello di promuovere una causa di nullità matrimoniale e di avere in tempi ragionevolmente brevi un giudizio al riguardo, poiché si tratta di persone che vivono in una situazione matrimoniale difficile o irregolare e che sono, allo stesso tempo, angustiati da un grave dubbio circa la validità del proprio matrimonio. In tali cause è coinvolto un diritto dei fedeli fondamentale che comporta un gravissimo obbligo ed una grande responsabilità nella loro retta definizione.

Dovrebbe risultare chiaramente da questi presupposti teologico-canonici la gravità della responsabilità del Vescovo diocesano per la retta amministrazione della giustizia nella Chiesa particolare.

## 2. I tribunali diocesani e metropolitani

Il can. 1419, § 1, stabilisce che in ciascuna diocesi giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano.<sup>7</sup> Egli è *iudex natus* ossia giudice per diritto nativo nella

<sup>5</sup> Ioannes Paulus PP. II, “Allocutio ad Romanae Rotae Praelatos ...”, 18 gennaio 1990, AAS 82 (1990) 876, n. 7.

<sup>6</sup> “Can. 221 § 1. Christifidelibus competit ut iura, quibus in Ecclesia gaudent, legitime vindicent atque defendant in foro competenti ecclesiastico ad normam iuris. § 2. Christifidelibus ius quoque est ut, si ad iudicium ab auctoritate competenti vocentur, iudicentur servatis iuris praescriptis, cum aequitate applicandis”. Traduzione italiana: *Codice di diritto canonico commentato*, 3<sup>a</sup> ed., ed. Quaderni di diritto ecclesiale, Milano: Ancora Editrice, 2009 [CDCC].

Cf. Ioannes Paulus PP. II, “Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos”, 26 febbraio 1983, AAS 75 (1980) 556, n. 2: “La Chiesa ha sempre affermato e promosso i diritti dei fedeli, ed anzi nel nuovo Codice ne ha promulgato come una ‘carta fondamentale’, offrendo, nella linea di auspicata reciprocità tra diritti e doveri iscritti nella dignità della persona del «Christifidelis», le opportune garanzie giuridiche di protezione e di tutela adeguata”.

<sup>7</sup> Bisogna osservare che, a norma del can. 381 § 2, al Vescovo diocesano sono equiparati – a meno che non risulti diversamente per la natura della cosa o per una disposizione del diritto – coloro che presiedono alla prelatura territoriale o all’abbazia territoriale (cf. can.

propria diocesi, perché è giudice in forza del diritto divino, è giudice per il solo fatto che è Vescovo diocesano. Non può quindi egli sottrarsi alla diretta responsabilità per la retta amministrazione della giustizia nella propria diocesi.

Il Vescovo diocesano può esercitare la propria missione di giudicare non soltanto personalmente, secondo le norme processuali, cui è tenuto e da cui non può dispensare neppure se stesso,<sup>8</sup> ma può esercitarla anche tramite altri.<sup>9</sup> Ordinariamente egli esercita tale sua funzione tramite il proprio tribunale diocesano.

Anzi, secondo il can. 1420, § 1, “[t]utti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Ufficiale con potestà ordinaria per giudicare”,<sup>10</sup> ossia, come risulta dal contesto dei canoni seguenti, è obbligato a costituire un proprio tribunale di prima istanza. Deve essere chiaro che questo tribunale è il tribunale del Vescovo diocesano.<sup>11</sup> Infatti in esso il Vicario giudiziale e gli altri giudici esercitano il potere proprio del Vescovo diocesano. La loro potestà quindi è *ordinaria vicaria*.<sup>12</sup> Di conseguenza, il Codice afferma che “[i]l Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo”.<sup>13</sup>

Il tribunale dipende dal Vescovo per quanto riguarda la sua costituzione, il suo funzionamento e la disciplina da osservarsi. In questi ambiti non è lecito al Vicario giudiziale sottrarsi alla direzione del Vescovo. D'altra parte, il tribunale non dipende dal Vescovo riguardo al giudizio stesso, in quanto il giudice deve emettere la decisione secondo la propria scienza e coscienza *ex actis et probatis* e nella decisione non può essere né anche solo sentirsi obbligato ad adattarsi all'opinione o al precetto del Vescovo.<sup>14</sup>

Il Vescovo diocesano, essendo responsabile per il proprio tribunale, è denominato “Moderatore” del tribunale medesimo. Anche se egli esercita abi-

370), al vicariato apostolico o alla prefettura apostolica (cf. can. 371, § 1), all'amministrazione apostolica eretta stabilmente (cf. can. 371, § 2), nonché all'ordinariato militare (cf. Ioannes Paulus PP. II, Constitutio Apostolica, *Spirituali militum curae*, 21 iunii 1986, AAS 78 [1986], 481-483, artt. I, § 1 e II, § 1) e alla prelatura personale (cf. cann. 295, §§ 1-2; e 297). Tutti costoro, quindi, sono giudici nelle proprie circoscrizioni, e – eccetto in qualche senso l'Ordinario militare (cf. *Spirituali militum cura*, p. 485, art. XIV: “Quoad causas iudiciales fidelium Ordinarius militaris, competens est in prima instantia tribunal dioecesis in qua Ordinarius militaris sedem habet”, anche se non esclude la possibilità che l'ordinariato abbia il suo proprio tribunale) – responsabili per la retta amministrazione della giustizia nelle proprie circoscrizioni.

<sup>8</sup> Cf. can. 87, § 1.

<sup>9</sup> Cf. can. 1419, § 1.

<sup>10</sup> Can. 1420, § 1: “Quilibet Episcopus dioecesanus tenetur Vicarium iudiciale seu Officiale constituere cum potestate ordinaria iudicandi”. Traduzione italiana: CDCC.

<sup>11</sup> E così anche giustamente viene chiamato nel can. 1438, 1°, “tribunal Episcopi” e “tribunal Metropolitanæ”.  
<sup>12</sup> Cf. can. 131, §§ 1-2.

<sup>13</sup> Can. 1420, § 2: “Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo”.

<sup>14</sup> Cf. can. 1608.

tualmente – ed è bene che sia così – il proprio potere giudiziario tramite il proprio tribunale, a lui stesso per legge sono riservati determinati atti, come, per esempio: nominare i ministri del tribunale; confermarli o meno dopo aver preso possesso del suo ufficio; approvare gli avvocati; e stabilire le norme riguardanti le spese del giudizio.<sup>15</sup>

Al riguardo giova notare che deve essere rispettato il diritto concretissimo delle persone, anche delle persone meno abbienti, di accedere ai tribunali. L'Istruzione *Dignitas connubii* stabilisce: "Il Vescovo Moderatore vigili affinché i fedeli non siano trattenuti dall'adire i tribunali per il comportamento degli addetti ad essi e per le eccessive spese, con grave danno delle anime, la cui salvezza deve sempre essere, nella Chiesa, la legge suprema".<sup>16</sup> Data l'importanza fondamentale e insostituibile del matrimonio e della famiglia per la vita della Chiesa e della società, sarebbe opportuno che il Vescovo Moderatore avesse a propria disposizione, attraverso l'organizzazione economica della diocesi o giurisdizione, i mezzi economici per venire incontro a quelli che non possono affrontare le spese del processo.

Ma torniamo ai menzionati atti riservati al Vescovo. Va osservato che tut-

<sup>15</sup> Ecco un elenco più completo: 1 – nominare il vicario giudiziale (cf. can. 1420, § 1), i vicari giudiziali aggiunti (cf. can. 1420, § 3), altri giudici diocesani (cf. can. 1421, § 1), il promotore di giustizia e il difensore del vincolo (cf. can. 1435), nonché gli altri che compongono il tribunale (cf. can. 470); 2 – rimuovere tali persone (cf. can. 1422 e 1436, § 2); 3 – punire i giudici a norma del can. 1457, § 1 (cf. can. 1341 e 1717ss.); 4 – confermare o meno il vicario giudiziale e i vicari giudiziali aggiunti dopo aver preso possesso della diocesi (cf. can. 1420, § 5); 5 – approvare gli avvocati, che intendono esercitare presso il suo foro (cf. can. 1483), ed espellerli dall'albo (cf. can. 1488); 6 – approvare gli uditori (cf. can. 1428, §§ 1-2); 7 – riservare a sé alcune cause (cf. can. 1420, § 2); 8 – affidare le cause più difficili o di maggiore importanza a un numero di giudici più elevato (cf. can. 1425, § 2); 9 – assegnare una causa a determinati giudici, senza tener conto dei turni previsti (cf. can. 1425, § 3); 10 – se la Conferenza Episcopale lo permette, affidare al giudice unico le cause riservate al collegio di tre giudici (cf. can. 1425, § 4); 11 – decidere la questione della ricasazione del vicario giudiziale (cf. can. 1449, § 2); 12 – permettere che nel territorio della propria giurisdizione un giudice di un'altra diocesi raccolga le prove (cf. can. 1469, § 2); 13 – essere informato del fatto che giudica nel proprio territorio un giudice espulso con violenza dalla sua circoscrizione o impedito di esercitare in essa la giurisdizione (cf. can. 1469, § 1); 14 – stabilire norme sulle tariffe da applicarsi nel suo tribunale, nonché sul gratuito patrocinio (cf. can. 1649, § 1); 15 – a meno che la legge particolare non stabilisca altro, mandare ad esecuzione la sentenza, personalmente o mediante altri (cf. can. 1653, § 1); e 16 – in riferimento al processo penale: svolgere personalmente o designare una persona a compiere l'investigazione previa (cf. can. 1717, § 1); decidere poi se procedere e in che modo (cf. can. 1718); affidare al promotore di giustizia di presentare il libello accusatorio (cf. can. 1721, § 1); durante il processo penale prendere le opportune precauzioni (cf. can. 1722); ed imporre o consentire che il promotore di giustizia rinunci all'istanza (cf. can. 1724, § 1).

<sup>16</sup> Pontificium Consilium de Legum Textibus, *Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii, Dignitas connubii*, 25 ianuarii 2005, art. 308 [DC]: "Curet Episcopus Moderator ne ob rationem agendi ministrorum tribunalis necnon ob immodicas expensas fideles a ministerio tribunalium arceantur cum gravi damno animabus quarum salus in Ecclesia suprema semper lex esse debet".

ti questi non sono atti giudiziari, in senso stretto, ma, come si suole dire, atti amministrativi riguardanti il foro giudiziale. Vale la pena ricordare al riguardo l'esortazione ai Vescovi contenuta nel Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Apostolorum Successores*: "Consapevole del fatto che l'amministrazione della giustizia è un aspetto della sacra potestà, il cui giusto e tempestivo esercizio è molto importante per il bene delle anime, il Vescovo considererà l'ambito giudiziario come oggetto della sua personale preoccupazione pastorale. Rispettando la giusta indipendenza degli organi legittimamente costituiti, vigilerà tuttavia sull'efficacia del loro lavoro e soprattutto sulla loro fedeltà alla dottrina della Chiesa sulla fede e sui costumi, specialmente in materia matrimoniale. Senza lasciarsi intimorire dall'indole tecnica di molte questioni, saprà consigliarsi e prendere le misure di governo opportune per riuscire ad avere un tribunale in cui risplenda la vera giustizia intraecclesiale".<sup>17</sup> Tuttavia, in alcune regioni sembra vi sia una consuetudine abbastanza diffusa secondo la quale il Vicario giudiziale si farebbe delegare dal Vescovo quasi tutti gli atti a lui riservati, con la conseguenza che il Vescovo diventa quasi un estraneo al proprio tribunale e non è più al corrente di ciò che accade nel tribunale. È superfluo annotare che una tale abdicazione dalla propria responsabilità del Vescovo in ambito giudiziale non è coerente con la mente della Chiesa.

Comunque sia, la responsabilità del Vescovo diocesano verso il proprio tribunale non si esaurisce in questi atti, ma riveste aspetti di natura più generale. A lui spetta dirigere il tribunale.<sup>18</sup> Poiché il Vescovo diocesano è responsabile della retta amministrazione della giustizia nella diocesi, a lui spetta pertanto la vigilanza sull'attività processuale e giudiziale del tribunale. Egli ha il grave obbligo di coscienza di provvedere alla preparazione del personale: i Vescovi, infatti, devono aver cura "che per i loro tribunali siano preparati idonei ministri di giustizia".<sup>19</sup> Sulla importanza del personale del tribunale diocesano, leggiamo nel Direttorio *Apostolorum Successores*: "L'amministrazione della giustizia canonica è un compito di grave responsabilità che esige, innanzitutto, un profondo senso di giustizia, ma anche un'adeguata perizia canonica e la corrispondente esperienza".<sup>20</sup> Infine egli, in modo particolare, deve impegnarsi perché, fatta salva la giustizia, le liti, nei limiti del possibile, siano evitate nel popolo di Dio e quanto prima risolte pacificamente.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Congregazione per i Vescovi, *Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi*, 22 febbraio 2004, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004, p. 189, n. 180 [SA].

<sup>18</sup> Cf. cann. 1649, § 1; 1449, § 2; e 1488, § 1.

<sup>19</sup> DC, art. 33, 1°: "ut idonei ministri iustitiae pro suis tribunalibus efformentur". Cf. Benedictus XVI, Adhortatio Apostolica Postsynodalis *Sacramentum caritatis*, 22 febbraio 2007, AAS 99 (2007), n. 29, p. 129.

<sup>20</sup> SA, p. 188, n. 180.

<sup>21</sup> Cf. can. 1446, § 1.



### 3. *Il foro locale d'appello*

Per il tribunale di una diocesi suffraganea, cioè di un Vescovo suffraganeo, il foro locale d'appello è quello metropolitano, cioè dell'Arcivescovo.<sup>22</sup> Il tribunale metropolitano quindi giudica, in prima istanza, soltanto le cause della propria arcidiocesi e, in seconda istanza, soltanto le cause definite in prima istanza dai tribunali delle diocesi suffraganee, cioè da altri tribunali della stessa provincia.

Per le cause definite in prima istanza da un tribunale metropolitano il foro locale d'appello è il tribunale designato stabilmente dall'Arcivescovo. Tale designazione, però, esige l'approvazione da parte della Segnatura Apostolica.<sup>23</sup> Ordinariamente viene designato un altro tribunale metropolitano oppure il tribunale di una diocesi suffraganea. Evidentemente, il Metropolita, prima di designare un tribunale, deve ottenere il consenso del medesimo tribunale. In Spagna i tribunali metropolitani hanno come tribunale di appello la Rota della Nunziatura Apostolica.<sup>24</sup>

La prassi è la stessa nella designazione del foro d'appello per i tribunali delle circoscrizioni che non appartengono ad alcuna provincia ecclesiastica, ma sono immediatamente soggette alla Santa Sede.

Parlando del foro locale d'appello, è necessario notare che si può sempre, infatti, nella Chiesa latina, adire il Tribunale della Rota Romana, già per il secondo grado di giurisdizione. Il tribunale di prima istanza perciò deve indicare nella pubblicazione delle sentenze anche il diritto delle parti di appellare alla Rota Romana e dare la dovuta informazione al riguardo.<sup>25</sup>

### 4. *I tribunali interdiocesani*

I Vescovi di più circoscrizioni ecclesiastiche possono anche congiuntamente esercitare il loro diritto-dovere giudiziario, costituendo cioè – in luogo dei tribunali diocesani e metropolitani – i tribunali interdiocesani.<sup>26</sup> Questa possibilità prevista dalla legge è da considerare attentamente. Infatti, da una parte, la consapevolezza dell'importanza pastorale delle cause ecclesiastiche, soprattutto quelle di nullità matrimoniale, che ne costituiscono la stragrande maggioranza, esigendo la dovuta preparazione dei giudici e di altri operatori della giustizia, e, dall'altra, la mancanza del personale preparato ad esercitare tali mansioni, consigliano non di rado la creazione dei tribunali interdiocesani. In realtà, è più facile trovare persone preparate per formare

<sup>22</sup> Cf. can. 1438, 1°.

<sup>23</sup> Cf. can. 1438, 2°; e *PB*, art. 124, 4°.

<sup>24</sup> Cf. Ioannes Paulus PP. II, *Litterae Apostolicae motu proprio datae, Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, 2 octobris 1999, art. 37, § 1, a), *AAS*, 92 (2000), 5-17.

<sup>25</sup> Cf. *DC*, artt. 257, § 2; 283.

<sup>26</sup> Cf. *cann.* 1423 e 1439.

un tribunale comune a più circoscrizioni che trovare persone per un proprio tribunale in ciascuna singola circoscrizione.

È importante ricordare che, a meno che il tribunale interdiocesano sia eretto dalla Sede Apostolica, l'associarsi dei Vescovi per l'istituzione del tribunale interdiocesano avviene sulla base della libera scelta dei Vescovi stessi. Nulla osta pertanto anche alla libera revoca da parte dei medesimi della scelta compiuta, per tornare al proprio tribunale diocesano, sempre che naturalmente abbiano a disposizione ministri preparati e provvisti dei titoli richiesti.

Per quanto concerne la procedura di erezione dei tribunali interdiocesani, secondo la legge e la prassi vigente, concordemente con la menzionata dottrina del Concilio Vaticano II circa il potere-dovere giudiziario dei Vescovi nonché la loro dignità di pastori propri della Chiesa particolare e l'impronta collegiale del loro ministero, non è più la Santa Sede che erige i tribunali interdiocesani, ma gli stessi Vescovi interessati. Non si può comunque escludere che, in forza del Primato, in qualche caso eccezionale, la Santa Sede per autorità propria eriga un tribunale interdiocesano per più circoscrizioni.<sup>27</sup>

Prima che i Vescovi interessati emettano il decreto di erezione, devono chiedere alla Segnatura Apostolica il *nihil obstat*. Il successivo decreto di erezione, redatto e firmato da tutti i Vescovi interessati, necessita della approvazione da parte della Segnatura Apostolica.<sup>28</sup>

Nel caso di tribunale interdiocesano, il compito di Moderatore, ossia l'esercizio dei poteri che il Vescovo diocesano ha verso il proprio tribunale, spetta al *coetus* dei Vescovi che ha costituito il tribunale o al Vescovo da essi designato.<sup>29</sup> Nella prassi, a svolgere il compito di Moderatore il più delle volte viene designato uno dei Vescovi diocesani, e, nella maggioranza dei casi, il Vescovo della diocesi nella quale il tribunale interdiocesano ha la sede. Comunque è opportuno che nel decreto di erezione vi sia una norma chiara circa la designazione del Moderatore.

Vorrei aggiungere che la responsabilità per il buon funzionamento del tribunale interdiocesano non spetta al solo Moderatore, ma rimane un compito comune a tutti i Vescovi del *coetus*. In altre parole, essi sono tutti corresponsabili affinché il tribunale abbia ministri sufficienti e ben preparati, e tutto ciò che occorre, anche sotto l'aspetto materiale ed economico, affinché esso possa funzionare bene.

I tribunali interdiocesani possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati tipi di esse.<sup>30</sup> Inizialmente i tribunali interdiocesani

<sup>27</sup> Cf. *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, "Normae pro Tribunalibus interdiocesanis, vel regionalibus aut interregionalibus" [*Normae*], 28 dicembre 1970, *AAS* 63 (1971), 486-492, artt. 1-2.

<sup>28</sup> Cf. can. 1445 § 3, 3°; *PB* 124, 4°; *LP*, art. 35, 5°; e *Normae*, art. 2.

<sup>29</sup> Cf. cann. 1423, § 1; e 1439, § 3.

<sup>30</sup> Cf. can. 1423, § 2.



venivano eretti soltanto per le cause matrimoniali. Attualmente la Segnatura Apostolica consiglia piuttosto che detti tribunali vengano costituiti per tutti i generi di cause giudiziarie. Il motivo di tale disposizione della Segnatura Apostolica è di ordine pratico. Infatti, qualora venga eretto un tribunale interdiocesano soltanto per le cause matrimoniali, in ogni diocesi deve essere costituito il tribunale per gli altri generi di cause,<sup>31</sup> e ciò non sembra opportuno, perché, oltre a quelle matrimoniali, sono estremamente rare altre cause giudiziarie nei tribunali ecclesiastici, e, qualora si presenti una tale causa, le persone più preparate per giudicarla regolarmente sarebbero quelle che lavorano nel tribunale interdiocesano.<sup>32</sup> Per dette ragioni la Segnatura Apostolica non raramente suggerisce che la competenza dei tribunali interdiocesani, eretti precedentemente per le sole cause matrimoniali, venga estesa, con l'occasione, a tutte le cause giudiziarie.

#### 4. 1. Le sezioni istruttorie

Nel caso di un tribunale interdiocesano è frequente l'inconveniente derivante dal fatto che la sede del menzionato tribunale è distante dal luogo di dimora delle parti e dei testi. Per ovviare a tale inconveniente, nelle singole diocesi per le quali è stato istituito il tribunale interdiocesano, è raccomandato di svolgere sessioni istruttorie e costituire sezioni istruttorie del tribunale interdiocesano.<sup>33</sup> Le sezioni istruttorie dovrebbero essere composte almeno da un uditore, il cui compito specifico è quello di raccogliere le prove conformemente al mandato del giudice, specialmente le deposizioni delle parti e dei testi, ma anche altre prove, se necessario, e consegnarle poi al giudice stesso.<sup>34</sup> Un notaio deve essere presente agli interrogatori e redigere le risposte, nonché far fede degli atti compiuti.<sup>35</sup> Ed eventualmente un difensore del vincolo può assistere all'interrogatorio e proporre le questioni all'uditore.<sup>36</sup>

#### 4. 2. I tribunali di secondo grado

Possono essere istituiti anche tribunali interdiocesani di secondo grado.<sup>37</sup> Anzi, il can. 1439, § 1, stabilisce: "Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa

<sup>31</sup> Cf. cann. 1419, § 1; e 1420, § 1.

<sup>32</sup> Cf. *Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal*, "Quaesitum", 17 febbraio 1995, *Revista española de derecho canónico* 52 (1995), 750-751.

<sup>34</sup> Cf. can. 1428; e DC, artt. 40-51.

<sup>36</sup> Cf. can. 1561.

<sup>33</sup> Cf. DC, art. 23, § 2.

<sup>35</sup> Cf. cann. 1437; 1561; e 1567-1569.

<sup>37</sup> Cf. can. 1439.

arcidiocesi”.<sup>38</sup> L’organo incaricato per dare l’approvazione della Sede Apostolica è la Segnatura Apostolica.<sup>39</sup>

Inizialmente la Segnatura Apostolica aveva proposto, per alcune nazioni, di costituire un solo tribunale di prima istanza ed un solo tribunale di seconda istanza per tutta la nazione. Attualmente – dopo aver valutato pregi e difetti di varie esperienze – la Segnatura Apostolica preferisce che piuttosto vengano istituiti due o più tribunali interdiocesani di prima istanza, che siano nello stesso tempo foro d’appello per un altro, che cioè il tribunale “A” sia foro d’appello per il tribunale “B”; il tribunale “B” sia foro d’appello per il tribunale “C”, il tribunale “A” sia di appello del “C”, e così via, per cercare di evitare gli appelli “incrociati”: che “A” sia il tribunale di appello di “B” e viceversa.

Tale soluzione favorisce un costruttivo dialogo fra i tribunali. Inoltre, provvede affinché il tribunale di prima istanza, nel quale, in massima parte, si svolge l’istruttoria, sia meno distante dalla residenza delle parti e dei testi. C’è anche il vantaggio che in tal caso non c’è tribunale di sola seconda istanza, con la conseguenza che i suoi ministri non possono intervenire in primo grado di giurisdizione nelle cause del proprio territorio. Siccome non c’è abbondanza di ministri della giustizia qualificati, conviene scegliere il modo migliore in cui possono prestare servizio. Si possono comunque prospettare all’approvazione della Segnatura Apostolica diverse soluzioni, attese le circostanze e necessità locali.

##### 5. *L'impossibilità di formare il tribunale*

Ci sono casi, si spera rarissimi, in cui il Vescovo non è in grado di costituire il proprio tribunale, perché, per esempio, la diocesi è di dimensioni limitate oppure eretta da poco tempo, o ancora, vi mancano sacerdoti preparati, e neppure vi sono condizioni per erigere insieme ad altri Vescovi un tribunale interdiocesano. Anche in tal caso, il Vescovo deve provvedere affinché i propri fedeli abbiano a disposizione un legittimo tribunale.

Il Vescovo allora deve cercare un tribunale vicino di primo grado che sia disposto a giudicare anche le cause della sua circoscrizione e poi chiedere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica la concessione della necessaria proroga di competenza a quel tribunale vicino.<sup>40</sup> L’intervento della Segnatura Apostolica in questi casi è necessario.<sup>41</sup> Essa ha dovuto, infatti, ricordare ad alcuni Vescovi che esula dalla loro competenza la possibilità

<sup>38</sup> Can. 1439, § 1: “Si quod tribunal primae instantiae unicum pro pluribus dioecibus, ad normam can. 1423, constitutum sit, Episcoporum conferentia debet tribunal secundae instantiae, probante Sede Apostolica, constituere, nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidiocesis suffraganeae.” Traduzione italiana: *CDCC*.

<sup>39</sup> Cf. *PB*, art. 124, 4°; e *LP*, art. 35, 5°.

<sup>40</sup> Cf. can. 1445 § 3, 2°; *PB*, art. 124, 3°; e *LP*, art. 35, 3°.

<sup>41</sup> Cf. *DC*, art. 24.

di affidare semplicemente le cause della propria circoscrizione ad un altro tribunale, ossia di prorogare la competenza del tribunale di quell'altra circoscrizione, in quanto tale potestà appartiene esclusivamente alla Sede Apostolica.

È opportuno specificare che un tale tribunale, la cui competenza è stata prorogata a norma dell'art. 124, 3°, della *Pastor bonus*, e dell'art. 35, 3°, della *Lex propria* non è da confondere con il tribunale interdiocesano. Infatti, il tribunale, la cui competenza è stata prorogata per giudicare anche le cause di più diocesi, non diventa per tale motivo tribunale interdiocesano, ma rimane un tribunale diocesano, che presta aiuto ad altre diocesi definendo le loro cause.

#### 6. Il giudice unico

Riguardo al giudice unico, è importante ricordare che le cause di nullità della sacra ordinazione e del matrimonio – oltre a quelle giudicate a norma dei cann. 1686-1688 –, ed alcune cause penali devono essere trattate da un collegio di tre giudici.<sup>42</sup> Pur affermando tale principio, il Codice prevede un'eccezione: "In primo grado di giudizio, se eventualmente non possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore".<sup>43</sup> Questa norma, siccome costituisce un'eccezione rispetto alla norma, enunciata nel can. 1425, § 1, 1°-2°, deve essere interpretata in senso stretto.<sup>44</sup>

#### 7. I ministri laici

Per quanto riguarda i ministri laici, si deve notare che nei tribunali ecclesiastici non mancano gli uffici che possono essere svolti da laici. È possibile, infatti, che la mansione di giudice, in certe circostanze, a norma del can. 1421, § 2, sia affidata a laici. Al riguardo occorre precisare che per poter nominare giudici laici è necessario il permesso della Conferenza Episcopale. Ottenuto tale permesso, e quindi legittimamente nominati tali giudici, a loro può essere affidato il giudizio delle cause, anche matrimoniali, nel caso di necessità, come unico laico in un collegio in cui gli altri giudici siano chierici. Il giudice laico non può rivestire però il ruolo di presidente del collegio giudicante.<sup>45</sup>

I laici possono svolgere inoltre nel tribunale le mansioni di difensore del vincolo, di promotore di giustizia, di uditore, di notaio e di avvocato, eviden-

<sup>42</sup> Cf. can. 1425 § 1.

<sup>43</sup> Can. 1425 § 4: "In primo iudicii gradu, si forte collegium constitui nequeat, Episcoporum conferentia, quamdiu huiusmodi impossibilitas perduret, permittere potest ut Episcopus causas unico iudici clerico committat, qui, ubi fieri possit, assessorem et auditorem sibi asciscat". Traduzione italiana: CDCC.

<sup>44</sup> Cf. can. 18.

<sup>45</sup> Cf. DC, art. 46, § 1.

temente se posseggono i requisiti richiesti dalla legge, o abbiano ottenuto dalla Segnatura Apostolica la relativa dispensa.<sup>46</sup> Va notato, per esempio, che in Francia non mancano magistrati cattolici in pensione che, dopo la dovuta specifica preparazione e con dispensa della Segnatura Apostolica, offrono gratuitamente un valido contributo al buon funzionamento dei tribunali ecclesiastici.

### 8. *L'ufficio di avvocato*

L'ufficio di avvocato, in particolare, possiede una notevole importanza. In alcune nazioni, quest'ufficio è svolto quasi esclusivamente da laici, che lo esercitano in forma di libera professione. Il Vescovo diocesano deve rivolgere un'attenzione particolare agli avvocati. Il ruolo dell'avvocato, infatti, ancorché non strettamente necessario in alcune cause, tra cui proprio quelle matrimoniali, riveste un'influenza notevole e generalizzata nell'amministrazione della giustizia della Chiesa. La diligente opera di difesa svolta dagli avvocati giova molto al contraddittorio, che è l'anima del processo, inteso come accertamento della verità.

Il Vescovo diocesano dovrebbe pertanto provvedere che in diocesi vi sia un numero adeguato di avvocati preparati per le cause, soprattutto matrimoniali. A tale scopo potrà favorire laici affidabili che, acquisita la perizia in ambito giuridico civile, si dedichino agli studi in ambito matrimoniale canonico, se possibile anche attraverso lo Studio Rotale (della Rota Romana o, almeno, della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna).

In più, il Vescovo diocesano deve istituire e curare un albo degli avvocati abilitati per il foro diocesano o interdiocesano, vigilando sul mantenimento dei requisiti per appartenervi. In quanto possibile, egli deve istituire gli avvocati stabili di cui al can. 1490: "In ciascun tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, patroni stabili, stipendiati dallo stesso tribunale, che esercitino l'incarico di avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che desiderino sceglierli".<sup>47</sup> A questi avvocati stabili si potrebbe affidare preferibilmente il compito di consulenza, che riveste un ruolo introduttivo e di orientamento per i fedeli alla verifica giudiziale della nullità del matrimonio e deve essere previsto presso ciascun tribunale.<sup>48</sup> Si eviterebbe in questo modo che sia uno stesso giudice o ministro del tribunale a svolgere

<sup>46</sup> Cf. *LP*, art. 35, 2°.

<sup>47</sup> Can. 1490: "In unoquoque tribunali, quatenus fieri possit, stabiles patroni constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui munus advocati vel procuratoris in causis praesertim matrimonialibus pro partibus quae eos seligere malint, exercent". Traduzione italiana: *CDCC*.

<sup>48</sup> Cf. *DC*, art. 113, § 1. L'ufficio di consulenza può essere svolto anche da un consultorio diocesano vicino. È sufficiente che ve ne sia uno presso il tribunale.

quest'opera di consulenza, che poi non potrà essere investito della causa per la cui consulenza si era già adoperato.<sup>49</sup>

Per quanto riguarda gli avvocati, è doveroso ricordare una Risposta della Segnatura Apostolica che afferma la preclusione all'esercizio della professione forense canonica nell'ambito matrimoniale da parte del patrocinatore che si trovi in situazione personale matrimoniale irregolare.<sup>50</sup>

Infine, il Vescovo diocesano deve promuovere iniziative di aggiornamento e formazione per gli avvocati, e vigilare sulla loro attività professionale, soprattutto riguardo alla ricerca della verità, ma anche se richiedono emolumenti moderati.

### 9. Altre cause giudiziarie

Oggi la maggior parte di lavoro per i tribunali ecclesiastici proviene dalla trattazione giudiziale delle cause di nullità matrimoniale. Sarebbe però un errore pensare che l'attività e la competenza della Chiesa quanto alla giustizia si limitino a questo ambito. Possono darsi, infatti, anche se raramente, le cosiddette *causae iurium* nonché le cause penali.

Relativamente alle cause penali, non ritengo che l'attuale preferenza per la via amministrativa sia felice, tranne forse qualora si tratti di una causa semplice. Infatti non risulta molto credibile l'asserita impossibilità di trattare le cause penali giudiziarie, da parte del tribunale locale, quando lo stesso tribunale può trattare tante cause di nullità matrimoniale non meno impegnative. In più, l'asserita brevità della procedura amministrativa è una illusione, dal momento che c'è la possibilità del ricorso gerarchico e poi del ricorso contenzioso-amministrativo alla Segnatura Apostolica. Inoltre, c'è la possibilità di imporre durante il processo giudiziario misure cauzionali a norma del can. 1722. Ed infine, sembra prudente che i Vescovi lascino questa materia odiosa ad un terzo imparziale, cioè il giudice, invece di esporsi in prima persona.

Con l'occasione pare opportuno ricordare che alcuni delitti possono rientrare nella categoria dei *delicta graviora*, sui quali il Sommo Pontefice ha recentemente confermato la competenza esclusiva della Congregazione per la Dottrina della Fede, senza possibilità di ricorso alla Segnatura Apostolica, promulgando delle modifiche delle norme sostanziali e processuali emanate con la Lettera Apostolica *motu proprio* data, *Sacramentorum sanctitatis tutela*.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Cf. DC, art. 113, § 2.

<sup>50</sup> *Supremum Signatura Apostolicae Tribunal, Responsum in re peculiari*, 12 luglio 1993, *Revista española de derecho canónico* 51 (1994), 639-640.

<sup>51</sup> Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, *Rescriptum ex Audientia*, 21 maii 2010, *AAS* 102 (2010), 419-430; Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica e agli altri Ordinari e Gerarchi interessati circa le modifiche introdotte nelle *Normae de gravioribus delictis*, 21 maggio 2010, *AAS*

Molte fattispecie delittuose del preoccupante fenomeno degli abusi sessuale dei minori da parte di un chierico cadono sotto la riserva di cui sopra.

Va notato che non sono processi giudiziari, anche se talvolta si chiede l'aiuto del tribunale per l'istruzione della causa, per esempio, i procedimenti di scioglimento di matrimoni rati e non consumati,<sup>52</sup> i procedimenti di scioglimento di matrimoni in forza del privilegio paolino o petrino<sup>53</sup> nonché i procedimenti di dispensa dagli oneri sacerdotali.<sup>54</sup>

## B. LE CAUSE DI NULLITÀ MATRIMONIALE

### 1. Una soluzione per tutti i matrimoni falliti?

Talvolta si asserisce che il numero delle cause di nullità matrimoniale sia in realtà molto basso in relazione all'enorme numero dei matrimoni naufragati, insinuando così, più o meno velatamente, che almeno una gran parte dei matrimoni non riusciti possa davvero essere dichiarata invalida. Diceva, tuttavia, Giovanni Paolo II nella sua allocuzione del 5 febbraio 1987 alla Rota Romana: "Il fallimento dell'unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, ...".<sup>55</sup> Ed Egli ha insistito al riguardo nella sua allocuzione del 30 gennaio 2004 alla stessa Rota Romana: "Che dire allora della tesi secondo cui il fallimento stesso della vita coniugale dovrebbe far presumere l'invalidità del matrimonio? Purtroppo la forza di questa erronea impostazione è a volte così grande da trasformarsi in un generalizzato pregiudizio, che porta a cercare i capi di nullità come mere giustificazioni formali di un pronunciamento che in realtà poggia sul fatto empirico dell'insuccesso matrimoniale. Questo ingiusto formalismo di colo-

102 (2010), 431; Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle *Norme de gravioribus delictis* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, AAS 102 (2010), 432-434. Cf. Ioannes Paulus PP. II, *Litterae Apostolicae motu proprio datae, Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30 aprile 2001, AAS 93 (2001), 737-739.

<sup>52</sup> Cf. cann. 1697-1706. La normativa vigente in: Congregatio pro Sacramentis, "Litterae circulares de processu super matrimonio rato et non consummato", 20 dicembre 1986, in *Communicatines* 20 (1988) 784.

<sup>53</sup> Cf. Congregatio pro Doctrina Fidei, "Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis *in favorem fidei*", 30 aprile 2001, *Enchiridion Vaticanum*, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 2004, Vol. 20, pp. 412-423.

<sup>54</sup> Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, "I. Litterae circulares omnibus locorum ordinariis et moderatoribus generalibus religionum clericalium de modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respiciunt", 14 ottobre 1980, *Enchiridion Vaticanum*, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1982, Vol. 7, pp. 550-567; e Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, "Lettre circulaire sur la dispense des obligations liées à l'ordination sacerdotale ou diaconale", 6 giugno 1997, *Enchiridion Vaticanum*, Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 1999, pp. 448-453.

<sup>55</sup> Ioannes Paulus PP. II, "Allocutio ad Rotae Romanae auditores coram admissos", 5 febbraio 1987, AAS 79 (1987), 1457, n. 7.



ro che avversano il tradizionale *favor matrimonii* può arrivare a dimenticare che, secondo l'esperienza umana segnata dal peccato, un matrimonio valido può fallire a causa dell'uso sbagliato della libertà degli stessi coniugi".<sup>56</sup>

Un processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale, quindi, può essere una soluzione soltanto per una parte dei matrimoni falliti, e probabilmente soltanto per una parte assai limitata di detti matrimoni. Risulta tuttavia dall'esperienza della Segnatura Apostolica che talvolta qualche tribunale o giudice dichiara la nullità del matrimonio abbastanza leggermente. Penso, per esempio, ad una lettera mandata al Supremo Tribunale. Un Arcivescovo ha esibito in data 6 luglio 2009 una relazione del Vicario giudiziale del suo Foro Metropolitano che riferisce che fino a poco fa la sua funzione era vagamente considerata quella di riempire formulari che automaticamente conducevano all'annullamento del matrimonio ossia ad una specie di divorzio cattolico, mentre da parte sua il tribunale d'appello automaticamente confermava tali decisioni. Nel caso c'era non di rado un disprezzo delle norme processuali ed un intervento meramente formalistico dei difensori del vincolo.

## 2. *La natura del processo per la dichiarazione di nullità matrimoniale*

Come già indicato dal suo nome, si tratta di un processo per la dichiarazione del fatto giuridico della nullità del vincolo matrimoniale.<sup>57</sup> Una duplice sentenza per la nullità del matrimonio non è pertanto costitutiva, ma soltanto dichiarativa. In altre parole, qualora ci fosse una tale decisione in contrasto con la verità, ci sarebbe soltanto un inganno. Si deve, quindi, evitare il termine "annullamento", in quanto almeno molto ambiguo. È vero che in qualche tradizione giuridica questo termine indica sia il fatto che l'atto giuridico è stato nullo dall'inizio sia il fatto che un atto giuridico valido viene annullato *ex nunc*, ma proprio perché c'è anche questo secondo significato della parola "annullamento", ritengo che esso sia da evitare.

Trattandosi della dichiarazione o meno del fatto giuridico della nullità del vincolo matrimoniale, la Chiesa vuole una procedura seria che offra le dovute garanzie affinché il giudice possa arrivare con certezza morale all'emana- zione di una decisione che corrisponda alla verità. Il processo ha nel caso una struttura molto logica: la domanda giudiziale, la convocazione in giudizio dell'altra parte, se non si sia già presentata; la determinazione della questione concreta da esaminare e poi la raccolta delle prove, la loro discussione con la possibilità di intervenire per i diretti interessati, cioè i due coniugi, e per il difensore del vincolo, affinché il giudice possa rettamente valutare le

<sup>56</sup> Ioannes Paulus PP. II, "Allocutio ad Rotam Romanam habita", 29 gennaio 2004, AAS 96 (2004), 351, n. 5.

<sup>57</sup> Cf. can. 1400, § 1, 1°.

prove raccolte; e finalmente la decisione del giudice che, per poter dichiarare la nullità del matrimonio, deve averne raggiunto la certezza morale in base alle prove raccolte.<sup>58</sup> Proprio per evitare errori in una materia così delicata, il Legislatore chiede la doppia conforme, magari con il decreto di conferma in seconda istanza, oppure *tamquam in secunda instantia*. Siccome, inoltre, una doppia conforme in contrasto con la verità è una frode per i fedeli, c'è anche la possibilità di chiedere il nuovo esame della causa, adducendo nuove e gravi prove o argomenti, a norma del can. 1644.

Non risulta, infatti, credibile affermare la legge del Signore sull'indissolubilità del matrimonio e trattare poi le cause di nullità matrimoniale senza adeguata preparazione e con leggerezza, cioè con una procedura poco seria oppure una giurisprudenza poco seria, che non rispettino il *favor matrimonii*. Si deve insistere però sulla reale possibilità di intervenire nella causa, non soltanto da parte del difensore del vincolo, ma anche da parte dei diretti interessati. I coniugi hanno molto spesso una conoscenza dei fatti che nessun'altra persona ha. Proprio per scoprire la verità sul loro matrimonio è quindi importante ottenere, per quanto possibile, la partecipazione dei due coniugi al processo con la facoltà di dire e contraddire, ossia di esercitare il diritto di difesa. È perciò importante che il giudice, con pazienza e delicatezza, si adoperi a che una parte che non vuole partecipare al processo cambi parere, perché per ricercare più facilmente la verità e per tutelare più efficacemente il diritto di difesa, giova molto che entrambi i coniugi prendano parte al processo.<sup>59</sup> Ad ogni modo, detta impostazione non giustifica accogliere formalisticamente le dichiarazioni dei coniugi come se potessero avere la funzione di una "autodichiarazione" della nullità del proprio matrimonio.<sup>60</sup> Il processo, però, non richiede necessariamente che ci sia una lite tra i coniugi riguardo alla pretesa dichiarazione di nullità del loro matrimonio.

### 3. *Le cause per incapacità psichica*

Non potendo esporre l'ampissimo ambito dei capi di nullità di matrimonio, sembra opportuno spendere qualche parola sulle cause per incapacità psichica di cui al can. 1095, 2°-3°. Detto canone è senza dubbio un lodevole frutto dei progressi compiuti dalle scienze psicologiche e psichiatriche nonché della maggiore attenzione prestata dal Legislatore agli elementi personalistici

<sup>58</sup> Cf. can. 1608, §§ 1-4.

<sup>59</sup> Cf. Ioannes Paulus PP. II, "Allocutio ad Romanae Rotae auditores, officiales et advocatos coram admissos", 26 gennaio 1989, AAS 81 (1989), 923, n. 6. Il tema dell'Allocuzione è proprio l'importanza del diritto alla difesa nel giudizio canonico, specialmente nelle cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio.

<sup>60</sup> Cf. Benedictus PP. XVI, "Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae", 28 gennaio 2006, AAS 98 (2006), 137.

della vita coniugale.<sup>61</sup> Però esiste il rischio che, nell'applicazione non corretta di detto canone da parte dei tribunali ecclesiastici, venga violata la volontà del Signore riguardo all'indissolubilità del matrimonio e, quindi, compromessa seriamente la vera efficacia della pastorale matrimoniale.

Da una parte, si tratta di cause generalmente molto difficili da giudicare, che richiedono una profonda preparazione anche teologico-antropologica, un notevole sforzo per ponderare tutti gli elementi del caso ed una acuta valutazione critica delle perizie. Nel caso di insufficiente preparazione, facilmente per vera "incapacità" può essere scambiata la "difficoltà" a prestare il consenso e/o a realizzare il matrimonio. D'altra parte, scarseggiano le persone adeguatamente preparate per giudicare tali cause. Anzi, talvolta stranamente questi capi di nullità vengono considerati i più facili.

In realtà, in alcune Chiese locali un numero davvero impressionante di matrimoni viene dichiarato nullo ricorrendo a capi di incapacità psichica. Ritengo che un Vescovo debba preoccuparsi qualora il suo tribunale giudichi le cause esclusivamente o quasi esclusivamente per questo capo di nullità.

Avendo presente che le incapacità psichiche "specialmente in alcuni paesi, sono diventate motivo di un elevato numero di dichiarazioni di nullità di matrimonio" e consapevole dei rischi che le cause in parola comportano, Giovanni Paolo II ha dedicato due delle sue annuali allocuzioni alla Rota Romana – quelle degli anni 1987<sup>62</sup> e 1988<sup>63</sup> – proprio a questo tema. Sono allocuzioni magisteriali, che hanno trovato una vasta eco nella letteratura canonistica e nella giurisprudenza rotale. Purtroppo esse sono da non pochi disattese, anche perché richiedono un notevole sforzo analitico da parte degli operatori della giustizia. Proprio, nell'anno 2009, Benedetto XVI è ritornato sull'argomento nella Sua allocuzione annuale alla Rota Romana.<sup>64</sup> La Segnatura, quando riscontra nelle relazioni annuali dei tribunali l'uso almeno relativamente frequente di tali capi di nullità, invia d'ufficio il testo di quest'allocuzione al Moderatore del tribunale, con preghiera di farlo pervenire a tutti i ministri del medesimo.

<sup>61</sup> Cf. Ioannes Paulus PP. II, "Allocutio ad Sacrae Romanae Rotae Tribunalis Praelatos Auditores, Officiales et Advocatos coram admissos", 28 gennaio 1982, AAS 74 (1982), 450, n. 3: "Il Concilio ha visto il matrimonio come patto di amore ... Parlando qui di amore, noi non possiamo ridurlo ad affettività sensibile, ad attrazione passeggera, a sensazione erotica, a impulso sessuale, a sentimento d'affinità, a semplice gioia di vivere. L'amore è essenzialmente dono. Parlando di atto di amore il Concilio suppone un atto di donazione, unico e decisivo, irrevocabile come lo è un dono totale, che vuole essere e restare mutuo e fecondo".

<sup>62</sup> Cf. Ioannes Paulus PP. II, "Allocutio ...", 5 febbraio 1987, AAS 79 (1987), 1453-1459.

<sup>63</sup> Cf. Ioannes Paulus PP. II, "Allocutio ad Romanae Rotae Auditores simul cum officialibus et advocatis coram admissos, anno forensi ineunte", 25 gennaio 1988, AAS 80 (1988), 1178-1185.

<sup>64</sup> Cf. Benedictus PP. XVI, "Allocutio ad sodales Tribunalis Romanae Rotae", 29 gennaio 2009, AAS 101 (2009), 124-128.

#### 4. L'Istruzione "Dignitas connubii"

L'Istruzione *Dignitas connubii*, che è stata pubblicata in data 25 gennaio 2005, intende applicare il Codice in modo ordinato e sistematico alle cause di nullità matrimoniale, tenendo conto della loro natura peculiare. In questo senso, Papa Benedetto XVI ha dedicato la sua prima allocuzione al Tribunale della Rota Romana alla "chiave di lettura" della *Dignitas connubii*. Ecco le sue parole: "Mi auguro che queste riflessioni giovino a far comprendere meglio come l'amore alla verità raccordi l'istituzione del processo canonico di nullità matrimoniale con l'autentico senso pastorale che deve animare tali processi".<sup>65</sup> L'Istruzione risulta un vero manuale che conduce per mano nell'applicare correttamente la legge processuale canonica, seguendo particolarmente la giurisprudenza della Rota Romana e la prassi della Segnatura Apostolica. Nella presentazione di questo manuale si legge: "L'Istruzione è stata dunque elaborata e pubblicata perché sia di aiuto ai giudici e agli addetti dei tribunali ecclesiastici, cui è affidato il sacro ufficio della decisione delle cause di nullità di matrimonio".<sup>66</sup> Esistono edizioni bilingue con il testo ufficiale latino ed accanto la traduzione nelle principali lingue moderne, cioè, francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo e tedesco.

È importante che i Vescovi vigilino non soltanto sulla retta giurisprudenza nei loro tribunali, ma anche sull'osservanza della normativa processuale, che proprio garantisce la serietà del processo e evita inutili complicazioni e contestazioni. Si deve ricordare che i singoli elementi del processo sono stati sviluppati lungo i secoli cristiani per garantire che il processo arrivi alla fine sua propria, la verità sulla asserita nullità del matrimonio. In modo particolare è sorprendente oggi accorgersi che nonostante tante proclamazioni dei diritti della persona umana, si possa incontrare ancora in qualche caso nella Chiesa il diniego del diritto di difesa.

#### CONCLUSIONE

Concludo con le parole di Giovanni Paolo II nel Suo ultimo discorso alla Rota Romana: "... ho più volte ricordato l'essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva. Di ciò devono farsi carico innanzitutto i Vescovi, che sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia. Essi sono pertanto chia-

<sup>65</sup> Cf. Benedictus PP. XVI, "Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae", 28 gennaio 2006, AAS 98 (2006), 138.

<sup>66</sup> DC, p. 17 (traduzione italiana): "Instructio quidem ea mente elaborata est atque publici iuris facta ut auxilio sit iudicibus ceterisque tribunalium Ecclesiae administris, quibus ministerium sacrum cognoscendi causas nullitatis matrimonii commissum est" (p. 16).

mati ad impegnarsi in prima persona per curare l' idoneità dei membri dei tribunali, diocesani e interdiocesani, di cui sono i Moderatori, e per accertare la conformità delle sentenze con la retta dottrina. I Sacri Pastori non possono pensare che l' operato dei loro tribunali sia una questione meramente 'tecnica' della quale possono disinteressarsi, affidandola interamente ai loro giudici vicari".<sup>67</sup>

L' essenza della vocazione cristiana è la carità. Non dimentichiamo, però, che la giustizia è il minimo, insufficiente ma indispensabile, della carità e che quindi senza giustizia non c' è carità, come Benedetto XVI ha di nuovo ricordato in occasione del suo Discorso alla Plenaria della Segnatura Apostolica il giorno 4 febbraio 2011.

<sup>67</sup> Ioannes Paulus PP. II, "Allocutio ad Tribunal Rotae Romanae iudiciali ineunte anno", 29 gennaio 2005, AAS 97 (2005), 165, n. 4. Cf. Benedictus PP. XVI, Adhortatio Apostolica Postsynodalis, *Sacramentum caritatis*, AAS 99 (2007), 129, n. 29.